



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DEL VINO RICAIVATO DALLE UVE DEI PROPRI FONDI (approvato con Deliberazione consiliare n. 8 del 20 febbraio 2017, esecutiva)

Premessa

La “*frasca*” o “*privada*” è un’antica tradizione del nostro territorio; alcune fonti storiche ne fanno risalire l’origine al periodo longobardo. Più recentemente, in epoca imperiale austro-ungarica, un decreto imponeva l’apposizione di una *frasca* di alloro e altro sempreverde sul portone di casa per segnalare che in quel luogo si vendeva vino e altri prodotti dell’azienda.

Il radicale cambiamento intervenuto nell’ultimo periodo nel settore agricolo, con riferimento all’offerta turistica ricettiva e di ristorazione, impone ora, al duplice scopo di salvaguardare la tradizione ed assicurare la correttezza normativa, l’adozione del presente regolamento .

Articolo 1

Frasca

1. Ogni viticoltore proprietario e/o conduttore di fondi siti nell'ambito del Frascati DOC/DOCG o IGT Lazio che presenta la denuncia di produzione vitivinicola può vendere direttamente il proprio vino mediante l'apertura di una " *frasca* " .

Per " *frasca* " si intende il locale che vende il vino per asporto o per consumo in loco.

Articolo 2

Vini

1. I vini posti in vendita potranno essere unicamente quelli prodotti dalle uve dei fondi di proprietà, affitto, e/o usufrutto del richiedente, ricompresi nell'ambito della zona dei Vigneti " *Frascati DOC /DOCG e IGT Lazio (fondi perimetrati nell'area del Frascati DOCG)* " .

Articolo 3

Durata

1. L’apertura della “*frasca*” ha la seguente durata :

- 1) Mesi 12 dalla presentazione della denuncia di inizio attività.;
2. Dovrà essere specificato il quantitativo di vino posto in vendita;

Articolo 4

Dichiarazione

1. Il viticoltore che intende vendere i propri vini deve dichiarare al Comune il periodo nel quale effettuerà tale vendita. Detta dichiarazione dovrà

essere prodotta almeno 30 giorni prima dell'inizio della vendita.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento per le dichiarazioni di inizio attività che saranno presentate entro il 30 novembre di ogni anno la denuncia di inizio attività dovrà essere prodotta prima della apertura della "frasca".

Articolo 5

Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui al precedente articolo 4, prevista dall'articolo 191 del Regolamento del T.U. delle Leggi di P.S., dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente, l'indicazione dei fondi dai quali è stata ricavata l'uva per il vino, l'estensione dei medesimi, la quantità del vino prodotto e la parte di esso destinato alla vendita, i locali ove si intende smerciarlo.

2. Alla stessa dovrà venire allegata la dichiarazione relativa alla produzione vitivinicola dell'azienda, riferita all'anno precedente a quello in cui verrà effettuata la vendita, o riferita allo stesso anno di produzione se si intende effettuare la vendita prima della scadenza dell'anno solare.

Articolo 6

Presa d'atto

1. Il Comune, ricevuta e valutata la dichiarazione di cui all'articolo 4, ne prende atto e ne dà comunicazione al viticoltore che viene così autorizzato ad effettuare la vendita del proprio vino, nel luogo e nel periodo dichiarato.

2. La presa d'atto ha carattere personale (articolo 8 del T.U. delle leggi di P.S.) senza possibilità di deleghe. Il viticoltore può tuttavia avvalersi, per la vendita, di familiari e collaboratori.

Articolo 7

Locali

1. Il vino dovrà essere venduto nei locali di abitazione del viticoltore, o in altri locali dell'azienda agricola, o in locali adibiti a rimessa di vino.

2. Tutti i locali devono essere dotati di bagno, antibagno e maiolicato dell'altezza di m. 1.20 sopra il lavello.

3. Nel locale di vendita del vino potranno venire installati tavoli, panche e sedie per la comodità degli avventori, purchè ciò non comporti la trasformazione del locale, dal punto di vista dell'immagine, in un esercizio pubblico vero e proprio.

Articolo 8

Orario

1. la vendita del vino non potrà iniziare prima delle ore 9.00 e dovrà cessare entro le ore 22,00, con proroga fino alle ore 24.00 nel periodo maggio-settembre con possibilità di chiusura giornaliera per un massimo di 3 (tre) ore. L'orario di chiusura dovrà essere esposto in luogo visibile al pubblico.

Articolo 9

Assaggi

1. Il vino, oltre ad essere venduto, potrà anche essere somministrato per l'assaggio.

2. E' vietata la somministrazione dei cibi cotti e dei dolci, come è vietato somministrare altre bevande al di fuori del vino e dell'acqua.
3. E' consentito agli avventori il consumo di cibi propri.

Articolo 10

Pubblicità

1. Quale richiamo per il pubblico, dovrà essere usata unicamente la "*frasca*" tradizionale simbolo, che dovrà comunque essere posta in modo tale da non coprire la segnaletica stradale, e che dovrà essere rimossa alla chiusura della rivendita.
2. Dall'imbrunire alla chiusura, sulla porta del locale dovrà essere accesa una luce.

Articolo 11

Listino prezzi

1. Nel locale adibito alla vendita del vino, dovrà essere posto in maniera ben visibile il grado alcolico del vino, nonché il listino dei prezzi.

Articolo 12

Obblighi

1. E' fatto obbligo al viticoltore di far si che l'attività della rivendita del vino non arrechi disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 13

Violazioni al Regolamento

1. La presa d'atto della vendita del vino di cui all'art. 4 potrà essere revocata in qualsiasi momento, nel caso di violazione alle prescrizioni del presente regolamento o di abuso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento comunale verranno applicate le norme di legge vigenti in materia.